GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — MERCOLEDI' 29 DICEMBRE — NUM. 302

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 dicembre 1875, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate all' AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via de' Lucchesi.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2841** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto Reale 29 aprile 1863, num. 1223, col quale fu istituita in Palermo una Commissione per la verificazione dei debiti dei comuni della Sicilia stati accollati allo Stato con decreto Prodittatoriale del 17 ottobre 1860;

Ritenuta la necessità di assegnare ai comuni, agli altri Enti morali e ai privati un termine perentorio per la presentazione dei titoli che sono ancora indispensabili alla Commissione per lo accertamento dei debiti della suenunciata specie;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È fissato ai comuni di Sicilia, agli altri Enti morali e ai privati il termine fino a tutto il 31 marzo 1876 per poter presentare alla Commissione istituita col R. decreto 29 aprile 1863, numero 1223, i titoli e i documenti che sono necessari a giustificare i rispettivi diritti per debiti stati accollati allo Stato col decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860 e coll'anzidetto R. decreto del 29 aprile 1863.

Art. 2. La Commissione istituita col R. decreto 29 aprile 1863, num. 1223, sarà definitivamente sciolta col 30 giugno 1876.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il Num. **2843** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro delle Finanze,

Visto l'elenco in cui trovansi descritte numero dodici domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del Demanio dello Stato, e di occupare un tratto di spiaggia lacuale;

Viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni ed occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica che della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui, alla Ditta sociale ed al comune indicati nell'annesso elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Finanze, di potere derivare le acque ed occupare le aree ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nello elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

ELENCO *di numero 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti del pubblico Demanio e da canali demaniali e di occupare altresì ad uso privato un tratto di spiaggia lacuale, annesso al Real decreto del 28 novembre 1875.*

N° d'ordine	COGNOME E NOME DEI RICHIEDENTI	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	DATA dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne sottoscritto	DURATA DELLA CONCESSIONE	PRESTAZIONE annua a favore delle Finanze dello Stato
		Concessione d'acqua per forza motrice.			*Lire*
1	Appolloni Leopoldo.	Derivazione di acqua dal torrente Cosa, nel territorio del comune di Frosinone, provincia di Roma, nella quantità non eccedente moduli 2,40 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di circa 10 cavalli dinamici in servizio di un molino per cereali ad una sola ruota per due palmenti che si propone di costruire nello stesso comune, località detta Fontana Unica.	13 marzo 1875 Prefettura di Roma	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	40 »
2	Lucchetti Antonio.	Derivazione di acqua dai torrenti Urio della Fossa e Mola, nel territorio del comune di Collegiove, provincia di Perugia, nella quantità non eccedente in media nel corso dell'anno moduli 2,25 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 9 cavalli dinamici in servizio di un molino per cereali ad un sol palmento e di una gualchiera che si propone di costruire nello stesso comune.	10 agosto 1875 Sottoprefettura di Rieti	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	36 »
3	Rossi Giov. Battista e Zironda Angelo ditta sociale.	Valersi delle acque scorrenti nel canale Mordini, derivate dal torrente Astico, nel territorio del comune di Zugliano, provincia di Vicenza, nella quantità non eccedente moduli 7,50 al minuto secondo, per animare una ruota idraulica della calcolata forza di 25 cavalli dinamici in servizio di un opificio da pannilana che si propone di costruire nello stesso comune, sul mappale n. 1616.	12 agosto 1875, Prefettura di Vicenza a rogito del notaro dott. Luigi Scalcerle	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	100 »
4	Virgili Pietro.	Derivazione d'acqua dal torrente Bosso, nel territorio del comune di Cagli, provincia di Pesaro, nella quantità non eccedente in media nel corso dell'anno moduli 5 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 25 circa cavalli dinamici in servizio di un molino per cereali a 5 palmenti che si propone di costruire nello stesso comune, frazione di Succhiano.	23 agosto 1875 Prefettura di Pesaro	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	100 »
5	Courrier cavalier Dionisio.	Derivazione d'acqua dal fiume Fibreno, nel territorio del comune di Sora, provincia di Caserta, nella quantità non eccedente moduli 25,45 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 131 cavalli dinamici in servizio di uno stabilimento di cartiera che possiede nello stesso comune.	2 settembre 1875, Prefettura di Caserta e suppletiva dichiarazione di elezione di domicilio 29 settembre stesso a rogito del notaro Ferdinando Savona	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	524 »
6	Roi Giuseppe.	Derivazione d'acqua dal fiume Astichello, nel territorio del comune di Monticello-Conte Otto, provincia di Vicenza, nella quantità di moduli 22 al minuto secondo, ragguagliatamente nel corso dell'anno, atta a produrre una forza motrice di 77 circa cavalli dinamici in servizio di un opifizio per la filatura del lino e della canapa che si propone di costruire in sostituzione al molino per cereali che possiede nello stesso comune sui mappali numeri 629 e 630.	9 settembre 1875, Prefettura di Vicenza a rogito del notaro Lodi	Anni 30 dal 1° gennaio 1876	308 »
7	Fioravanti Carlo.	Valersi delle acque del lago superiore di Mantova, nel territorio del comune omonimo, capoluogo di provincia, per animare tre	10 settembre 1875 Prefettura di Mantova	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	230 »

Nº d'ordine	COGNOME E NOME DEI RICHIEDENTI	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	DATA dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne sottoscritto	DURATA DELLA CONCESSIONE	PRESTAZIONE annua a favore delle Finanze dello Stato
		ruote idrauliche della complessiva forza motrice di 34 cavalli dinamici destinate in servizio di una pila da riso con 30 pistelli, di una macina per vallonea ed alternativamente per zolfo e somoloni da riso, e finalmente di un sistema di seghe da legnami; opifici tutti che sta costruendo nel vecchio edificio delle seghe sotto il ponte al molino che possiede nello stesso comune.			Lire
8	Tommasi Pietro e Panelli Raffaele.	Derivazione d'acqua dal torrente Versiglia, nel territorio del comune di Stazzema, provincia di Lucca, nella quantità non eccedente moduli 3,50 al minuto secondo, atta a produrre una forza motrice di 9 circa cavalli dinamici in servizio di una segheria da marmi composta di due telai che si propongono di costruire nello stesso comune, presso il ponte di Luchera.	13 settembre 1875 Prefettura di Lucca	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	36 »
		Concessione d'acqua per irrigazione.			
9	Ilardi avvocato Francesco.	Derivazione d'acqua dal torrente Crisa o Dittaino, nel territorio del comune di Leonforte, provincia di Catania, nella quantità non eccedente moduli 0,02233 al minuto secondo, per irrigare ettari 1 10 di terreno che possiede nello stesso comune, equivalente tale erogazione continua a metri cubi 1543 45 per ciascuna irrigazione, d'aver luogo con l'intervallo di giorni otto.	26 luglio 1875 Prefettura di Catania	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	20 »
10	Bonoris Selene vedova Fochessati rimaritata al conte Augusto Ronchi.	Derivazione d'acqua dalla fossa del Maglio, derivata dal naviglio di Goito, nel territorio del comune di Goito, provincia di Mantova, nella quantità non eccedente moduli 0,69 al minuto secondo, per irrigare ettari 11 31 di terreno che possiede nello stesso comune ed in quello di Porto Mantovano, demarcati col mappale n. 3950 e con porzione del n. 22.	18 settembre 1875 Prefettura di Mantova	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	108 (*)
		Concessione d'acqua per usi domestici ed inaffiamento di un orto.			
11	Caratti nobile Adamo.	Derivazione d'acqua dal Rojello di Torrenzano e Sammarducchio, nel territorio del comune di Pozzuolo del Friuli, provincia di Udine, nella quantità non eccedente litri 432 per ciascun giorno per gli usi domestici della casa che possiede nello stesso comune e per l'inaffiamento dei vegetali dell'orto alla medesima annesso, demarcato coi mappali numeri 272, 270, 885, 132, 597 e 153.	8 maggio 1875 Prefettura di Udine	Anni 30 dal 1° gennaio 1875	10 »
		Concessione per occupazione di spiagge.			
12	Comune di Griante.	Occupazione di un tratto di spiaggia del lago di Como, nel territorio del comune di Griante alla Cadenabbia, provincia di Como, della superficiale estensione di metri quadrati 66, ad uso di ponte imbarcatore che si propone di ivi costruire.	23 marzo 1875 Prefettura di Como	Anni 30 dal 1° gennaio 1874	7 »

(*) Oltre al pagamento di lire 562, saldo correspettivo dell'uso fatto di dette acque negli anni decorsi.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze

M. MINGHETTI.

Il Num. **2861** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1875, n. 2839 (Serie 2ª), che riducendo a 450 il numero dei vicecancellieri aggiunti delle Corti di appello e dei tribunali, e dei sostituti segretari aggiunti delle procure generali, autorizza il Governo del Re a ripartirli con decreto Reale fra le suddette autorità giudiziarie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il numero dei vicecancellieri aggiunti delle Corti d'appello e dei tribunali, e quello dei sostituti segretari aggiunti delle procure generali delle Corti d'appello, è determinato e ripartito nella conformità delle tabelle annesse al presente decreto, firmate d'ordine Nostro dall'anzidetto Guardasigilli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

TABELLA **A** — *Corti di appello.*

Sede	Vicecancellieri aggiunti	Sostituti Segretari aggiunti
Ancona	1	1
Macerata (sezione)	1	1
Perugia (sezione)	1	1
Aquila	5	3
Bologna	1	1
Brescia	1	1
Cagliari	1	1
Casale	1	2
Catania	1	1
Catanzaro	10	6
Firenze	2	1
Genova	2	2
Lucca	0	1
Messina	1	1
Milano	1	2
Napoli	18	14
Potenza (sezione)	4	3
Palermo	2	2
Parma	1	1
Modena (sezione)	1	0
Roma	2	2
Torino	3	3
Trani	7	4
Venezia	2	2

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

VIGLIANI.

TABELLA **B** — *Tribunali civili e correzionali.*

Sede e numero dei vicecancellieri aggiunti.

Acqui 1, Alba 1, Alessandria 1, Ancona 2, Aosta 1, Aquila degli Abruzzi 4, Arezzo 3, Ariano di Puglia 3, Ascoli Piceno 1, Asti 1, Avellino 6, Avezzano 2, Bari delle Puglie 2, Bassano Vicentino 1, Belluno 1, Benevento 4, Bergamo 2, Biella 1, Bobbio 0, Bologna 3, Borgotaro 0, Bozzolo 1, Breno 1, Brescia 4, Busto Arsizio 2, Cagliari 3, Caltagirone 2, Caltanissetta 4, Camerino 1, Campobasso 2, Casale Monferrato 2, Cassino 5, Castelnuovo di Garfagnana 1, Castiglione delle Stiviere 1, Castrovillari 4, Catania 2, Catanzaro 6, Chiavari 1, Chieti 2, Civitavecchia 1, Como 3, Conegliano 1, Cosenza 4, Crema 1, Cremona 1, Cuneo 1, Domodossola 0, Este 1, Fermo 1, Ferrara 2, Finalborgo 1, Firenze 4, Forlì 2, Frosinone 2, Genova 5, Gerace 3, Girgenti 3, Grosseto 2, Isernia 3, Ivrea 1, Lagonegro 1, Lanciano 4, Lanusei 1, Larino 2, Lecce 4, Lecco 1, Legnago 1, Livorno 1, Lodi 1, Lucca 2, Lucera 6, Macerata 2, Mantova 1, Massa 1, Matera 3, Melfi 3, Messina 3, Milano 2, Mistretta 1, Modena 1, Modica 2, Mondovì 1, Monteleone di Calabria 3, Montepulciano 2, Monza 1, Napoli 15, Nicastro 2, Nicosia 2, Novara 1, Novi Ligure 1, Nuoro 1, Oneglia 1, Oristano 2, Orvieto 0, Padova 2, Palermo 6, Pallanza 1, Palmi 2, Parma 2, Patti 2, Pavia 1, Pavullo nel Frignano 1, Perugia 2, Pesaro 1, Piacenza 2, Pinerolo 1, Pisa 2, Pistoia 1, Pontremoli 0, Pordenone 1, Portoferrajo 0, Potenza 3, Ravenna 2, Reggio di Calabria 4, Reggio nell'Emilia 1, Rieti 2, Rocca San Casciano 0, Roma 5, Rossano 1, Rovigo 1, Sala Consilina 1, Salerno 7, Salò 1, Saluzzo 1, San Miniato 1, San Remo 1, Santa Maria Capua Vetere 6, Sant'Angelo dei Lombardi 2, Sarzana 1, Sassari 2, Savona 1, Sciacca 2, Siena 1, Siracusa 2, Solmona 2, Sondrio 1, Spoleto 1, Susa 1, Taranto 2, Tempio Pausania 1, Teramo 3, Termini Imerese 2, Tolmezzo 1, Torino 2, Tortona 1, Trani 3, Trapani 2, Treviso 1, Udine 2, Urbino 1, Vallo della Lucania 2, Varallo 0, Varese 1, Velletri 1, Venezia 3, Vercelli 1, Verona 2, Vicenza 2, Vigevano 1, Viterbo 2, Voghera 1, Volterra 1.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

VIGLIANI.

TABELLA **C** — *Tribunali di commercio.*

Sede e numero dei vicecancellieri aggiunti.

Ancona 0, Bari delle Puglie 0, Bologna 0, Cagliari 0, Catania 0, Chiavari 0, Civitavecchia 0, Ferrara 0, Foggia 0, Foligno 0, Genova 1, Messina 0, Milano 1, Monteleone di Calabria 0, Napoli 1, Novi Ligure 0, Palermo 0, Pesaro 0, Porto Maurizio 0, Rimini 0, Roma 1, San Remo 0, Sassari 0, Savona 0, Senigallia 0, Torino 1, Trapani 0, Venezia 1.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

VIGLIANI.

Regolamento *per l'esecuzione della legge sul riordinamento del notariato.*

Continuazione — Vedi numeri 299, 300 e 301

Art. 99. Qualora, nel periodo accennato nell'articolo 91, n. 2 della legge, un notaro non abbia ricevuto alcun atto, dovrà presentare all'Archivio una dichiarazione negativa in sostituzione della nota ivi prescritta.

Art. 100. Entro il gennaio di ogni anno dovranno i notari presentare gli originali dei repertori e dei registri dei protesti cambiari alla verificazione del conservatore, il quale, dopo fatto il dovuto riscontro dei repertori colle copie e colle annotazioni di cui nel n. 2 dell'articolo 91 della legge, se emergeranno irregolarità o mancanze, ne farà immediata relazione al presidente del Consiglio notarile od a chi ne fa le veci, se si tratti degli atti di esso presidente, pei provvedimenti che occorressero.

Nel caso che il conservatore dell'Archivio sia notaro esercente,

la verificazione dei suoi atti si farà dal detto presidente del Consiglio notarile.

Art. 101. Nel caso di fondato sospetto di mancata annotazione di qualche atto, ovvero d'infedele indicazione del valore del suo oggetto, il conservatore dell'Archivio avrà la facoltà di chiedere schiarimenti in proposito al ricevitore del Registro, ed anche di farsi presentare dal notaro gli originali degli atti, e qualora dalla verificazione risultasse che l'annotazione fatta dal notaro non fu esatta, sarà riscossa la tassa maggiore spettante all'Archivio, salve le pene prescritte dal Codice penale, od i provvedimenti di disciplina che fossero richiesti dalla natura del caso.

Art. 102. Il conservatore e tesoriere dell'Archivio terrà i tre registri di contabilità prescritti dall'articolo 88 di questo regolamento al tesoriere del Consiglio notarile.

Insieme coi registri saranno tenute tutte le carte provanti la regolarità delle riscossioni e dei pagamenti.

Del conto che il conservatore dovrà rendere al fine di ogni anno, giusta l'articolo 96 della legge, sarà disteso processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario del Consiglio notarile.

Art. 103. I sigilli depositati in Archivio saranno muniti di una etichetta, nella quale s'indicherà il nome e cognome del notaro cui appartengano od abbiano appartenuto, il motivo e la data del deposito, e saranno custoditi in una cassa di cui il conservatore terrà la chiave.

Art. 104. Se da una ispezione o verificazione a cui siasi proceduto a termini della legge risultasse la mancanza di qualche atto originale, l'ispettore o verificatore inviterà sollecitamente il notaro, ovvero i suoi eredi, ove il notaro sia morto, a consegnarlo entro un dato termine, e questo inutilmente decorso, comunicherà la rilevata mancanza al Consiglio notarile ed alle parti interessate.

Qualunque delle parti potrà presentare la copia autentica, che le fosse stata rilasciata, e questa sarà depositata negli atti del notaro nel luogo dell'atto mancante, annotandosi in margine di essa il nome della parte che l'ha depositata.

L'annotazione sarà sottoscritta dalla parte e dall'ispettore, il quale vi apporrà il sigillo del notaro o dell'Archivio e rilascierà alla parte una copia in sostituzione di quella depositata a spese del notaro o dei suoi eredi.

Art. 105. Gli atti notarili depositati nell'Archivio coi loro allegati si riuniscono in volumi con ordine cronologico, notaro per notaro. I volumi porteranno a tergo il nome del notaro e la serie degli anni nei quali gli atti sono stati rogati.

Si osserverà altrettanto riguardo ai repertori e registri di protesti cambiari.

Art. 106. In ogni Archivio vi saranno due indici generali formati per ordine alfabetico, uno dei *notari*, il quale comprenderà i cognomi e nomi dei notari di cui gli atti sono depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro delle *parti* contenente i cognomi e nomi delle parti intervenute. Nel primo saranno indicati gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarà indicata la qualità e data degli atti nei quali le parti sono intervenute ed il nome del notaro rogante.

Art. 107. Vi sarà inoltre un indice di tutti gli atti di ultima volontà ricevuti dai notari, il quale si formerà collo spoglio delle note repertoriali, che si trasmettono mensilmente dai notari.

Questo indice sarà custodito gelosamente durante la vita del testatore e non sarà ostensibile che al solo testatore od a persona da lui munita di speciale mandato, e nella parte soltanto che lo può riguardare.

Art. 108. Oltre gl'indici di cui nei precedenti articoli, l'Archivio terrà due registri a madre e figlia. L'uno servirà ad annotare le trasmissioni mensili delle copie dei repertori o delle dichiarazioni negative, non che i pagamenti delle tasse che si dovranno eseguire contemporaneamente; nell'altro saranno notati i pagamenti delle altre tasse d'Archivio per copie, estratti, certificati od ostensione di atti e di repertori.

I notari e le parti riportano il riscontro del pagamento delle tasse ricevendo la bolletta figlia.

La somministrazione dei detti registri sarà fatta dal Consiglio notarile, che apporrà il suo sigillo a ciascuno dei medesimi, e la spesa per la provvista di questi e degli altri registri sarà compresa nel conto da rendersi dal conservatore in conformità dell'art. 96 della legge.

Art. 109. Per guarentire gl'interessi dei partecipanti alle tasse, di cui nell'art. 98 della legge, l'Archivio dovrà tenere un registro nel quale si notano le copie, gli estratti ed i certificati, il diritto dovuto al partecipante, che sarà indicato col nome e cognome, la somma sborsatagli e l'epoca in cui il notaro, che ha ricevuto l'atto di cui fu fatta la copia, l'estratto o il certificato, è morto od ha cessato dall'esercizio. Una colonna di questo registro servirà a segnare la ricevuta che il partecipante farà della somma corrispostagli.

Art. 110. La disposizione dell'art. 92 della legge, che riguarda l'inventario per la consegna degli atti, volumi e sigilli da depositarsi in Archivio, sarà estesa anche alle copie che si trasmettono ogni biennio agli Archivi distrettuali o mandamentali dai ricevitori del Registro, non che agli atti e copie rogati in estero Stato, e che ad istanza delle parti sono depositati negli Archivi anzidetti.

Il conservatore dell'Archivio avrà cura che gli atti e le copie ricevute all'estero siano munite delle volute legalizzazioni, e, qualora fossero distesi in lingua straniera, accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, per gli effetti degli articoli 559 e 944 del Codice di procedura civile.

Art. 111. Dovrà infine l'Archivio avere un registro di corrispondenza per tutti gli affari che lo concernono e non enunciati nei precedenti articoli, ed un registro della somministrazione dei sigilli rimessi ai notari, a termini dell'art. 15, n. 4° della legge.

Le disposizioni di questo e dei precedenti articoli saranno osservate anche per gli Archivi mandamentali, in quanto vi siano applicabili.

Art. 112. La disposizione dell'art. 9 della tariffa si applica anche agli onorari dovuti all'Archivio per quei lavori che furono da esso eseguiti per incarico delle parti, e che non sono stati ritirati.

Art. 113. L'ufficio di Statistica, prescritto per gli Archivi dall'articolo 99 della legge, è posto sotto la immediata direzione e sorveglianza del conservatore dell'Archivio, il quale vi destinerà il numero necessario d'impiegati.

Art. 114. Il conservatore dell'Archivio, oltre a curare che vengano in tempo e diligentemente raccolti nell'Archivio stesso dagli impiegati addetti all'ufficio di Statistica tutti i dati che concernono l'esercizio del notariato ed il servizio dell'Archivio, estraendoli dai libri, indici e registri ivi esistenti, potrà richiedere dai notari e dal Consiglio notarile del distretto tutte le notizie che si riferiscono all'esercizio del notariato.

Art. 115. La Statistica del notariato comprende non solo quanto può riflettere il personale dei notari, cioè nomine, traslocazioni, cessazioni d'uffizio per morte, rinunzia, decadenza o punizioni disciplinari e le riabilitazioni, ma principalmente quanto risguarda il numero e le qualità degli atti da essi ricevuti, le copie, gli estratti, i certificati e le autenticazioni di firme, gli onorari percepiti, le multe e tasse pagate all'Erario dello Stato e agli Archivi o ai Consigli notarili.

Art. 116. La Statistica del servizio degli Archivi comprende:

1° Ciò che riguarda gli atti, le copie, i repertori e sigilli depositati negli Archivi stessi;

2° I lavori eseguiti durante l'anno, sia per registrazioni, spedizioni di copie, estratti, certificati, od ostensioni d'atti, sia per il disbrigo d'ogni altra incumbenza relativa al servizio dell'Archivio;

3° I diritti e gli emolumenti percepiti, le spese erogate sia per bisogni ordinari e straordinari del servizio stesso, sia per compenso ai notari ed ai loro eredi della metà spettante ai medesimi sulle tasse e i diritti d'Archivio.

Art. 117. In ciascun anno, il conservatore dell'Archivio, col mezzo delle notizie raccolte giusta gli articoli precedenti, dovrà compilare le tavole statistiche di cui gli saranno per la prima volta trasmessi a spese dell'Archivio i modelli dal Ministero di Grazia e Giustizia, accompagnati dalle opportune istruzioni. Alle tavole statistiche sarà unita una succinta relazione intorno ai loro risultati.

Art. 118. Le tavole statistiche saranno compilate in doppio originale, uno dei quali rimarrà nell'Archivio, e l'altro sarà trasmesso, entro il primo quadrimestre di ciascun anno, al procuratore generale della Corte d'appello, il quale lo rassegnerà, entro il mese di giugno, al Ministero della Giustizia, colle avvertenze ed osservazioni che crederà opportune.

Art. 119. I conservatori degli Archivi mandamentali debbono raccogliere e somministrare agli Archivi distrettuali tutte le notizie che loro verranno da questi domandate: esse serviranno alla compilazione delle tavole statistiche degli Archivi distrettuali.

TITOLO V.

Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli Archivi; delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.

DISPOSIZIONE GENERALE.

Art. 120. La vigilanza che, a termini dell'art. 106 della legge, il Ministro di Grazia e Giustizia, le Corti d'appello, i procuratori generali, i tribunali civili ed i procuratori del Re esercitano, nei limiti delle rispettive giurisdizioni, sui notari, Consigli ed Archivi notarili, include la facoltà di ordinare o semplicemente promuovere, secondo le diverse loro competenze, visite ed ispezioni tanto degli Archivi, che degli uffici dei notari, come anche di prendere o promuovere quelle determinazioni che credano più convenienti ed efficaci per il buon andamento dei detti Archivi od uffici.

Capo I. — *Delle pene disciplinari.*

Art. 121. I Consigli notarili, chiamati dall'art. 119 della legge a reprimere gli abusi e le mancanze che i notari commettessero nell'esercizio delle loro funzioni, e che diano luogo all'applicazione dell'avvertimento o della censura, dovranno senza indugio dar notizia al Pubblico Ministero delle contravvenzioni punibili con pena eccedente la loro competenza, per gli effetti del disposto dall'art. 124 della legge.

Art. 122. Se il giudizio disciplinare davanti al Consiglio è provocato d'ufficio dal presidente, sarà fatta menzione dell'istanza del presidente medesimo nel verbale di deliberazione.

Se il giudizio è promosso dalla parte, la denuncia deve essere sottoscritta dalla parte stessa o da un procuratore speciale.

Il Pubblico Ministero che intende promuovere il giudizio, rimette al presidente del Consiglio notarile la rappresentanza motivata coi documenti che le servono di appoggio, e il presidente ne segna ricevuta per lettera.

Art. 123. Il presidente verificherà sommariamente, e mediante le informazioni, che stimerà opportuno di assumere, i fatti che formano l'oggetto dell'incolpazione e, sul di lui rapporto, il Consiglio notarile deciderà primieramente se vi sia luogo a giudizio disciplinare.

Tutte le autorità pubbliche si presteranno, nei limiti della rispettiva competenza, a fornire al presidente del Consiglio le informazioni di cui fossero richieste.

Ammesso il giudizio, il presidente del Consiglio notarile farà dare per iscritto al notaro l'avviso prescritto dall'art. 119 coll'indicazione dell'incolpazione.

Il notaro può presentare con memoria scritta, o personalmente al Consiglio, nel giorno che gli sarà fissato, le sue discolpe.

Quando il Consiglio deliberi d'applicare la pena disciplinare dell'avvertimento o della censura, si osserveranno per la loro applicazione le norme prescritte nell'art. 119 della legge.

Art. 124. L'avviso al notaro di presentarsi davanti il Consiglio notarile nel caso e per gli effetti, di cui nel 2° capoverso dell'articolo 119 della legge, sarà dato per mezzo di lettera nella quale sarà indicato il giorno della comparizione.

Non comparendo nel giorno fissato, l'avviso gli sarà rinnovato per mezzo d'usciere.

Art. 125. Il ricorso col quale l'incolpato impugna la deliberazione del Consiglio, che gli applica la censura, deve esser fatto in carta da bollo di una lira e presentato alla cancelleria del tribunale nel termine di cui nell'art. 120 della legge.

Il presidente del tribunale, in seguito alla presentazione del ricorso alla cancelleria, dopo avere richiamato dal Consiglio notarile i documenti relativi alla condanna, ne ordina con suo decreto la comunicazione al Pubblico Ministero, e nomina un giudice per farne rapporto al tribunale in camera di Consiglio nel giorno che sarà stabilito nel decreto medesimo.

L'incolpato ha diritto di essere inteso personalmente in camera di Consiglio, come nel caso previsto dall'art. 125 della legge.

Art. 126. Se le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare sono impugnate dal Pubblico Ministero, il ricorso motivato sarà depositato nella cancelleria del tribunale nel termine di cui nel citato art. 120 della legge. Il presidente, dopo avere anche in questo caso richiamato dal Consiglio notarile i documenti relativi alla condanna, e chiesto dal Consiglio quelle maggiori informazioni che gli occorressero, nomina un giudice per il rapporto in camera di Consiglio nel giorno che sarà stabilito nel decreto.

Copia del ricorso e del decreto sarà notificata all'incolpato, il quale, nel giorno stabilito per la deliberazione, potrà presentare al tribunale memorie e documenti in sua difesa.

Il cancelliere trasmetterà copia della deliberazione del tribunale al Consiglio notarile per la sua esecuzione, giusta il disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 120 della legge.

La notificazione delle condanne divenute irrevocabili sarà fatta per mezzo di usciere.

Art. 127. Il notaro sospeso in via disciplinare nei casi contemplati dagli articoli 112 e 113 della legge, potrà chiedere di essere riammesso all'esercizio delle sue funzioni, quando siano cessati i motivi della sospensione.

La dimanda deve essere presentata, in carta da bollo di una lira, al tribunale del distretto nel quale risiede il notaro e corredata dei necessari documenti: il tribunale delibera, sentito previamente il Consiglio notarile.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 128. I notari attuali che risiedono in luoghi ai quali la tabella annessa alla legge non assegna alcun notaro, o ne assegna un numero minore di quello stabilito dalla legge anteriore, possono essere tramutati con decreto Reale, previo l'avviso del Consiglio notarile, ed il voto delle Corti d'appello, ad altro luogo dello stesso mandamento, dove il numero dei posti notarili stabiliti dalla tabella non sia completo.

Art. 129. I notari che, per effetto di leggi anteriori, godessero di un limite di esercizio più esteso di quello fissato dalla nuova legge, scorsi i primi cinque anni dall'attuazione della legge nuova, od anche prima, qualora abbiano ottenuto un tramutamento fuori

del territorio nel quale potevano rogare nel momento dell'attuazione medesima, cesseranno di diritto di rogar atti fuori del proprio distretto, sotto le pene e le conseguenze stabilite dalla legge pel caso di contravvenzione.

Gli atti rogati dai suddetti notari, durante il quinquennio, fuori del limite d'esercizio fissato dalla nuova legge, oltre le indicazioni, di cui nell'art. 43 della stessa legge, dovranno contenere anche la menzione dell'art. 135 che li autorizza a rogare fuori del distretto in cui sono iscritti.

Art. 130. Durante il quinquennio, di cui nel precedente articolo, i suddetti notari dipenderanno in tutto dal Consiglio e dall'Archivio notarile del distretto in cui hanno il loro ufficio.

Essi dovranno perciò ritirare dal detto Archivio i repertori ed i registri dei protesti cambiari, dei quali abbisognano, nonchè i nuovi sigilli o segni di tabellione e presentare allo stesso Archivio le copie dei repertori.

Art. 131. L'Archivio del distretto, nel quale risiedono i notari suddetti, dovrà, di mese in mese, durante il primo quinquennio dell'osservanza della legge, trasmettere, in seguito allo spoglio delle copie dei repertori, a ciascun Archivio distrettuale un elenco degli atti che venissero ricevuti da quei notari nei luoghi dipendenti dal rispettivo distretto.

Art. 132. I notari che sono in ritardo nel fare le denunzie o presentazioni di copie, rubriche o protocolli all'Archivio, loro prescritte dalle leggi anteriori, avranno un nuovo termine eguale a quello stabilito dalle leggi stesse per adempiere il dovere suaccennato, e riscuoteranno i diritti portati da quelle leggi.

Scorso tale termine, i notari che non abbiano soddisfatto al loro obbligo, incorrono nelle pene comminate dalle leggi anteriori, a seconda delle mancanze commesse, ed il conservatore dell'Archivio ne informa il procuratore del Re, perchè promuova i provvedimenti che occorrono ed anche, ove lo creda opportuno, una ispezione, in conformità al disposto dell'articolo 56 della legge, onde poter supplire, a spese del notaro, alla mancanza occorsa.

Art. 133. I notari che fossero depositari di disposizioni di ultima volontà non ancora pubblicate e che, per effetto delle leggi anteriori, non fossero nè registrate nè annotate nei repertori, saranno tenuti a darne un elenco all'Archivio distrettuale notarile, nel termine di mesi sei dal giorno dell'attuazione della nuova legge.

Art. 134. I notari che, a norma delle disposizioni delle leggi anteriori vigenti in alcune provincie del Regno, avevano l'obbligo di depositare negli Archivi notarili gli originali degli atti da loro rogati o ricevuti, rimangono esonerati da un tale obbligo per gli atti che riceveranno sotto la legge nuova e dovranno conservarli presso di loro nel modo prescritto dall'art. 52 della legge stessa.

(*Continua*)

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di Ostetricia, Clinica-Ostetrica, malattie delle donne e dei bambini nella R. Università di Cagliari.

A forma dell'articolo 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di Ostetricia, Clinica Ostetrica, malattie delle donne e dei bambini vacante nella R. Università di Cagliari.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 20 del prossimo mese di gennaio 1876.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica, e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 19 novembre 1875.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di ostetricia, clinica ostetrica, malattie delle donne e dei bambini nella R. Università di Bologna.

A forma dell'art. 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie approvato con R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di ostetricia, clinica ostetrica, malattie delle donne e dei bambini, vacante nella R. Università di Bologna.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 18 del mese di gennaio 1876.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica, e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 17 novembre 1875.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli alla cattedra di Archeologia nella R. Università di Bologna.

A forma dell'articolo 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore ordinario alla cattedra di Archeologia vacante nella R. Università di Bologna.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 21 del prossimo febbraio 1876.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica; della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Roma, 20 dicembre 1875.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Dovendo aver effetto col 1° gennaio 1876 la legge del 27 maggio 1875, num. 2779 (Serie 2ª), per l'istituzione delle Casse postali di risparmio, questa Direzione generale ha provveduto perchè 607 uffizi sieno subito autorizzati a ricevere i depositi, a rilasciare i corrispondenti libretti, e ad operare i rimborsi, salvo ad estendere in seguito gradatamente il servizio agli altri uffizi.

Quelli già designati trovansi descritti su di un elenco, che il pubblico potrà consultare in ogni uffizio di posta.

I rimanenti uffizi, non ancora autorizzati ad operare come succursali della Cassa centrale, avranno però facoltà di ricevere i depositi successivi dalle persone che abbiano fatto il primo deposito e ritirato il libretto in uno degli uffizi già autorizzati e di eseguire i rimborsi sui libretti stessi.

Le norme principali che regolano il servizio delle Casse postali sono le seguenti:

1° Qualunque persona può fare depositi per conto proprio o di altri. Il depositante riceve all'atto del primo deposito un libretto, il quale è destinato a contenere il conto corrente fra lui e l'Amministrazione e comprende una serie di cedole valevoli per dare ricevuta dei rimborsi.

È vietato di rilasciare più libretti a favore di uno stesso individuo;

2° Chi abbia fatto il primo deposito in un uffizio, può fare i depositi successivi nello stesso od in altri uffizi, presentando ogni volta il libretto;

3° Le somme dei singoli depositi sono scritte nei libretti per cura dell'uffizio postale che li riceve.

Ogni deposito deve essere confermato dalla Direzione generale delle poste con una dichiarazione, che è spedita direttamente al depositante, e che egli deve reclamare, qualora non gli giunga entro quindici giorni;

4° Nessun deposito può essere inferiore ad una lira.

Nel corso di ogni anno solare non si possono iscrivere nello stesso libretto più di lire 1000, dedotti i rimborsi ritirati nell'anno stesso;

5° Sulle somme depositate è corrisposto un interesse che fu determinato per l'anno 1876 in ragione del 3 per cento, netto di ogni ritenuta. Per gli anni successivi potrà essere modificato.

L'interesse sui depositi fatti dal 1° al 15 di ogni mese decorre dal giorno 16, e per quelli fatti dal 16 in poi decorre dal 1° del mese successivo.

Sulle frazioni di lira non si corrisponde interesse;

6° Al termine di ogni anno gli interessi si aggiungono al capitale e diventano fruttiferi.

Quando il credito di uno stesso individuo per depositi fatti, dedotti i rimborsi, superi lire 2000, la eccedenza rimane infruttifera, ma la capitalizzazione degli interessi sui depositi fino a lire 2000 procede senza interruzione;

7° I titolari dei libretti possono ottenere rimborso di tutto o di parte del loro credito in qualunque uffizio di posta, presentando sempre il libretto.

I rimborsi fino a lire 100 si fanno per regola a vista, purchè sieno chiesti nello stesso uffizio che abbia emesso il libretto o nelle cui scritture questo sia stato trasferito;

8° Pei rimborsi di somme maggiori occorre un preavviso nel limite di 20 giorni fino a lire 200, di 30 giorni fino a lire 1000 e di sessanta per le somme superiori. Però anche siffatti rimborsi saranno in via normale eseguiti al più presto possibile.

Pei rimborsi da farsi per opera di uffizi diversi da quelli che abbiano emesso i libretti o nelle cui scritture questi sieno stati trasferiti occorre un'autorizzazione della Direzione generale;

9° L'interesse sulle somme rimborsate cessa dal primo del mese pei rimborsi fatti dal 1° al 15, e dal 16 pei rimborsi fatti nella seconda quindicina;

10. I titolari dei libretti possono esigere che tutta la somma del loro credito od una parte di essa sia impiegata in acquisto di rendita del Debito pubblico per loro conto, o sia passata alla Cassa dei depositi e prestiti, come deposito volontario.

L'Amministrazione delle poste fa queste operazioni senz'alcun compenso, tranne il rimborso delle spese effettivamente incontrate, e si incarica anche di far convertire la rendita acquistata in certificati nominativi;

11. Ogni cinque anni potrà essere distribuita a titolo di premio ai depositanti una parte degli utili della Cassa.

Firenze, 26 dicembre 1875.

(*Si pregano le redazioni degli altri giornali, specialmente di quelli di provincia, a riprodurre il presente avviso*).

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Per le misure quarantenarie imposte alle provenienze da Rio Janeiro, i piroscafi postali francesi in partenza da Bordeaux il 5 di ogni mese cesseranno di approdare a quello scalo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile.

Durante i quattro mesi suddetti non avrà quindi luogo la spedizione al Brasile delle corrispondenze che in via normale hanno corso da Torino il 3 di ogni mese col treno in partenza per Modane alle 8 50 sera.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

In conformità al prescritto degli articoli nn. 143 e 144 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, numero 5943, per l'esecuzione della legge 17 maggio 1863, n. 1270, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse, che, essendo stato dichiarato lo smarrimento della polizza infradescritta, ne sarà, ove non siano state presentate opposizioni, rilasciato il corrispondente duplicato appena trascorsi dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale, ad intervallo di dieci giorni, verrà per tre volte ripetuta.

Polizza num. 20257, emessa da questa Amministrazione il 17 luglio 1874, rappresentante il deposito della rendita di lire 170, fatto da Manfredi Angiolo fu Giovanni, di Gualtieri, a cauzione del contratto stipulato il 27 giugno 1874 per l'appalto dei lavori di chiusura della rotta dell'argine sinistro del colatore Canalazzo avvenuta alla fronte Forattini in Ca del Bosco nel comune di Gualtieri.

Firenze, 18 dicembre 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
Frascaroli.

Per il Direttore Generale
Ceresole.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENEZIA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 9 gennaio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 42, nel comune di Verona, prov. di Verona, con l'aggio lordo medio annuale di lire 5717 55.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Regio decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Venezia, addì 14 dicembre 1875.

Il Direttore Compartimentale
L. D. Gobbato.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI FIRENZE

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 10 gennaio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 166, nel comune di Bologna, prov. di Bologna, coll'aggio lordo medio annuale di lire 5208 28.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Di-

rezione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Regio decreto 5 marzo 1874, n. 1843, serie 2ª, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Firenze, addì 17 dicembre 1875.

Il Direttore Compartimentale
MARINUZZI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La prossima sessione del Reichsrath di Vienna, che si aprirà il 10 gennaio prossimo, durerà, secondo i giornali austriaci, fino alla fine di febbraio o tutto al più fino ai primi di marzo. Questo periodo di tempo è ritenuto troppo breve per i molti lavori parlamentari che attendono di essere discussi e votati; si tratta quindi ora tra il governo e la Camera di fare una scelta delle quistioni più importanti a cui si darà la preferenza. Prima d'ogni altra cosa verrà in discussione il programma ferroviario e poscia verranno trattate tutte le quistioni che si riferiscono alla situazione economica.

Relativamente alle quistioni politico-commerciali fra le due parti della monarchia, nella Camera dei magnati di Pest furono fatte dal partito conservativo delle dichiarazioni sulla necessità di mantenere l'unione doganale e commerciale coll'Austria, e ciò diede occasione al ministro presidente signor Tisza di esprimere la speranza che tale unione, dal governo vivamente desiderata, sarà mantenuta anche in avvenire. I giornali viennesi ritengono questa dichiarazione, che fu fatta prima che la Camera si prorogasse per le feste natalizie, come un buon augurio per l'esito delle negoziazioni che hanno luogo di questi giorni a Vienna.

Il telegrafo ci ha annunziata una lettera che il presidente della repubblica, maresciallo Mac-Mahon, scrisse al vicepresidente del Consiglio, signor Buffet, per congratularsi con lui del modo come egli caratterizzò e definì i veri conservatori ai quali il governo fa appello e che, ispirandosi esclusivamente agli interessi della Francia, manterranno l'unione nelle nuove Camere.

A proposito di questa lettera il *Journal des Débats* accusa il signor Buffet di avere scoperto il capo dello Stato; il *Journal de Paris* dice che essa sembra avere per iscopo di salvare la responsabilità del vicepresidente del Consiglio il quale non ne aveva punto bisogno, ed il *Moniteur Universel* scrive che, infine, anche il presidente della repubblica deve poter avere e manifestare le sue opinioni, sebbene non sia desiderabile che egli si immischi troppo frequentemente nelle discussioni parlamentari.

L'Assemblea nazionale francese ha terminata nella sua seduta di venerdì scorso la discussione sulla legge per le circoscrizioni elettorali ed ha cominciata quella concernente il duplice progetto sulla stampa e sullo stato d'assedio.

Abbiamo già riferito ieri come, in occasione della discussione generale di quest'ultimo progetto di legge, il ministero abbia ottenuto un notevole successo facendo respingere la proposta della Commissione di scindere in due il progetto e di esaminare partitamente la questione relativa alla stampa e quella relativa allo stato d'assedio.

Il *Moniteur Universel* dice che, mercè di tale successo, il governo ha ricuperato un tanto dell'autorità e del vigore che le elezioni senatorie gli avevano fatto perdere; ma esprime ancora dei dubbi sulla sorte definitiva del progetto sulla stampa.

Lettere da Atene annunziano che i due ex-ministri Nicolopulos e Valassopulos sono stati definitivamente deferiti all'alta Corte di giustizia per essere giudicati, sotto l'imputazione di simonia e di estorsione. Assieme ad essi compariranno innanzi l'alta Corte i tre arcivescovi accusati di avere comperato per danaro la loro carica, e coloro che sono accusati di complicità per avere servito d'intermediari al traffico delle sedi episcopali. I dodici membri della Corte furono estratti a sorte e la Camera dei deputati ha già nominato cinque dei suoi membri coll'incarico di sostenere le parti di ministero pubblico. Siccome il tribunale ha da fissare le forme della procedura del processo e deve pure occuparsi di qualche lavoro preliminare, si crede che le discussioni pubbliche non comincieranno che fra quindici giorni.

L'ex-ministero Bulgaris pare pure destinato ad essere deferito all'alta Corte di giustizia. La Commissione d'inchiesta espressamente nominata dalla Camera, dopo aver inteso molti testimoni ed esaminati scrupolosamente gli archivi dei ministeri dell'interno e della guerra, ha esteso la sua relazione proponendo alla Camera di mettere in istato d'accusa il ministero Bulgaris, siccome convinto di avere usurpato i poteri legislativi. La minoranza della Commissione domanda che si aggiunga a questo capo d'accusa anche quello di falso in scrittura pubblica, delitto contemplato nell'articolo 80 dello Statuto. Secondo annunzia il telegrafo, nella Camera d'Atene è già incominciata la discussione sulle proposte di questa Commissione.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Caltanissetta, 28. — La Giunta per l'inchiesta sulla Sicilia è partita questa mattina alle ore 8 1/2 per Catania, ove giungerà questa sera.

Parigi, 28. — Un avviso pubblicato nel *Journal Officiel* previene i portatori delle obbligazioni dei Prestiti ottomani del 1863 e 1865 che il pagamento del cupone semestrale di 15 franchi, il quale scade il 1° gennaio, e il rimborso delle obbligazioni sortite nell'estrazione del 27 novembre, saranno effettuati a Parigi, cominciando dal 3 gennaio prossimo. Il pagamento avrà luogo metà in contanti e metà in certificati al portatore, che saranno ulteriormente cambiati, in conformità del decreto imperiale.

Buenos-Ayres, 26. — È giunto il vapore *Sud America,* della Società Lavarello, proveniente da Genova.

Atene, 27. — La Camera dei deputati incominciò a discutere la quistione relativa allo stato d'accusa del gabinetto Bulgaris.

Il governo presentò il progetto di legge riguardante la responsabilità ministeriale.

Penang, 27. — Gl'inglesi occupano tutte le posizioni importanti di Perak. Il rajah Lela fugge verso il regno di Siam. Soltanto alcuni assassini di Birke tengono la campagna.

Parigi, 28. — Una lettera di Thiers, pubblicata dal *Temps*, conferma il suo rifiuto ad ogni candidatura del Senato che non sia quella di Belfort.

Una lettera del duca d'Aumale rifiuta qualunque candidatura pel Senato o per la Camera dei deputati.

Versailles, 28. — L'Assemblea approvò con 337 voti contro 332 un emendamento di Janzé, il quale impedisce al governo la facoltà d'interdire la vendita dei giornali sulla pubblica via.

Versailles, 28. — *Seduta dell'Assemblea nazionale.* — Approvansi gli articoli 3 e 4 della legge sulla stampa, i quali enumerano i delitti di stampa da rinviarsi ai tribunali correzionali.

Dufaure confuta la sinistra, la quale, combattendo la giurisdizione dei tribunali correzionali, chiedeva che si assegnassero unicamente ai giurati tutti i delitti di stampa.

L'articolo 4 assegna ai tribunali correzionali i delitti riguardanti le offese verso il Sovrano o il capo di un governo estero.

La discussione continuerà domani.

Tolone, 28. — Il Consiglio di guerra ha assolto ad unanimità Galibert, comandante del vascello *Magenta*, ultimamente incendiato.

R. ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

I signori Ciro Tramontana di Napoli, dimorante a Roma, suonatore di oboe, e Giuseppe Mussi di Orbetello, domiciliato a Montalto di Castro, suonatore di clarino, furono nominati soci di merito, nella classe corrispondente, della R. Accademia di Santa Cecilia di Roma, e quelle nomine furono approvate dal Ministero della Istruzione Pubblica, che approvò pure le nomine dei signori Giannoli Giuseppe, di Roma, ed Ottaviani Ferdinando, di Tolentino, nonchè quella della signora Venier Angela, di Roma, a soci di merito nella classe dei cantanti.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Adunanza del 21 novembre 1875
della classe delle scienze morali, storiche e filologiche.

Il socio prof. A. Fabretti presenta alla classe il *terzo supplemento* alla raccolta delle antichissime iscrizioni italiche, il quale contiene oltre 400 iscrizioni, la maggior parte inedite, distribuite geograficamente: alcune tavole riproducono i facsimili delle più importanti leggende. I monumenti provengono da Stabio nel Canton Ticino, da Parma, Modena e Bologna nell'Italia superiore, da Bettona e Sestino nell'Umbria, da Volterra, da Cortona, da Chiusi, da Chianciano, da Perugia, da Orvieto, da Bolsena, da Viterbo, da Corneto, da Cere, ecc., nell'Etruria. Altri appartengono all'Italia meridionale; e tra questi una nuova pietra scritta nel linguaggio Osco-Sabellico, accompagnata da un commentario del ch. barone dei Guidobaldi. Dall'estrema Italia venne di recente innanzi un nuovo gruppo di iscrizioni messapiche largamente illustrate dal chiarissimo professore De Simone di Lecce.

Molti dotti già si travagliarono fin dal secolo XV intorno alle iscrizioni messapiche ed alla natura del loro idioma; e recentemente nel 1871 ne pubblicarono con utili indicazioni un buon numero i signori cav. Luigi Maggiulli e duca Sigismondo Castromediano. Le nuove iscrizioni mettendo ora in luce nuovi testi gioveranno forse a penetrare più addentro nella conoscenza ancora incerta dell'idioma messapico che Giorgio Curtius rannoda agli idiomi della Grecia ed in cui altri trovano non poca affinità coll'albanese.

L'Accademico Segretario: GASPARE GORRESIO.

NOTIZIE DIVERSE

Movimento dello stato civile in Roma. — La rassegna settimanale del movimento dello stato civile e delle condizioni meteoriche di Roma, pubblicata per cura della Direzione di statistica comunale, ci apprende che, dal dì 6 al 12 dicembre 1875, sopra una popolazione di 256,143 abitanti si ebbero 27 emigrazioni, 101 immigrazioni, 25 matrimoni, 135 nascite e 227 morti.

Siccome negli ospedali morirono 82 persone, 25 delle quali non avevano residenza in Roma, e fra i 145 morti a domicilio 12 erano di passaggio per la città, se dalla cifra totale dei decessi si detraggono i 37 non residenti, rimangono 190 defunti, corrispondenti alla media annua di 38,5 sopra ogni 1000 abitanti della popolazione stabile.

Nella corrispondente settimana del 1874 in Roma si ebbero 24 matrimoni, 135 nascite e 167 morti.

Dalle osservazioni meteoriche, fatte al R. Osservatorio astronomico sul Campidoglio (all'altezza di metri 63,43 sul livello del mare) resulta che dal dì 6 al 12 dicembre 1875 la temperatura massima fu di 10,4 e dì 0,3 la temperatura minima.

L'eruzione del Tongariro. — Il *Southern Cross*, giornale di Auckland, nella Nuova Zelanda, annunzia una eruzione del vulcano Tongariro. Il cratere emette frequenti ed assordanti boati che assomigliano a scariche d'artiglieria, ed erutta lava incandescente e dei grossi massi di pietra che sono lanciati fino ad otto miglia di distanza dal cratere. Le sorgenti minerali ed i *geysers* che trovansi in prossimità del vulcano sono pure in continua attività. I *geysers*, che sono una cinquantina, lanciano di tanto in tanto delle colonne di acqua bollente e delle nubi di vapore, e presentano uno spettacolo dei più imponenti.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 28 dicembre 1875 (ore 16 40).

Bel tempo nol nord e sul versante occidentale della penisola, in alcuni paesi dell'alto Adriatico e sul golfo di Taranto. Cielo coperto o piovoso in quasi tutto il resto d'Italia. Dominio di venti forti fra maestrale e greco in molta parte dell'Italia meridionale e a Camerino. Greco fortissimo e mare grosso a Portotorres. Mare agitato sul golfo di Napoli, in vari punti delle coste della Calabria, in Sicilia, a Rimini, presso il Gargano ed a Brindisi. Barometro alzato da 3 a 7 mill. nel nord e nel centro; fino a 4 mill. nel sud della penisola, oscillante in Sicilia. Ieri maestrale fortissimo e mare grosso per 4 ore presso Torre Mileto. Stanotte neve a Camerino, a Colonnella e sul Gargano. Vi è ancora probabilità di tempo turbato nel mezzogiorno d'Italia.

Osservatorio del Collegio Romano — 26 dicembre 1875.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	766,3	765,8	764,4	764,3
Termomet. esterno (centigrado)	7,3	10,6	12,0	7,5
Umidità relativa...	93	66	60	76
Umidità assoluta...	7,09	7,39	6 30	5,89
Anemoscopio..........	Calma	N 2	N. 1	N. 13
Stato del cielo........	9. bello qualche cirro.	10. bello	8. cirri sparsi	10. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 12,2 C. = 9,7 R. | Minimo = 6,5 C. = 5,2 R.

Osservatorio del Collegio Romano — 27 dicembre 1875.
ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	775,4	766,1	765,3	766,1
Termomet. esterno (centigrado)	2,1	8,5	10,5	4,5
Umidità relativa...	89	54	47	60
Umidità assoluta...	4,53	4,44	4,20	3,81
Anemoscopio.........	N. 1	N. 3	N. 2	N. 8
Stato del cielo.......	10. bello	10. bello	10. bello assai	10. belliss.

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 10,5 C. = R. | Minimo = 1,7 C. = R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 29 dicembre 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0[0	1° semestre 1876	—	—	77 20	77 10	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	4° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 10
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 45
Prestito Nazionale	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	1° luglio 1875	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1400 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	478 —	477 50	— —	— —	— —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito-Fond. Banco S. Spirito	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	393 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° luglio 1875	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	525 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 —	106 90	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	26 94	26 92	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	— —	— —	21 62
Sconto di Banca 5 0[0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1875: 79 45, 42 1[2 liq. — 1° sem. 1876: 77 07 1[2, 20 cont.

Banca Generale 477 75 fine.

Il Deputato di Borsa: GALLETTI | Il Sindaco: A. PIERI.

RIASSUNTO *della Situazione del dì 10 del mese di Dicembre 1875* del **BANCO DI SICILIA**

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 12,000,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 17,358,970 11
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 25,590,611 36	28,110,518 80	„ 28,110,518 80
	id. maggiore di 3 mesi	„ 2,453,849 20		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 66,058 24		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ „		
	Cambiali in moneta metallica	„ „	„	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „		
Anticipazioni				„ 4,183,558 20
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 1,970,252 17	„ 2,122,620 80
	Id. id. per conto della massa di rispetto		„ „	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		„ 54,962 41	
	Effetti ricevuti all'incasso		„ 97,406 22	
Crediti				„ 3,492,632 45
Sofferenze				„ 884,387 87
Depositi				„ 7,582,740 86
Partite varie				„ 2,446,356 74
			Totale	L. 66,181,785 83
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 1,249,884 35
			Totale generale	L. 67,431,670 18

PASSIVO.

Capitale	L. 8,400,000 „
Massa di rispetto	„ 9,799 77
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, buoni di Cassa	„ 29,944,493 „
Conti correnti ed altri debiti a vista	„ 15,683,466 35
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ „
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 7,582,740 86
Partite varie	„ 3,375,820 27
Totale	L. 64,996,320 25
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 2,435,349 93
Totale generale	L. 67,431,670 18

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro	L. 9,042,285 „
Argento	„ 4,085,726 02
Bronzo	„ 3,819 09
Biglietti consorziali	„ 3,674,040 „
Riserva	L. 16,805,870 11
Biglietti di altri Istituti d'emissione	„ 553,100 „
Totale	L. 17,358,970 11

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	
da L. 50	99,021	L. 4,951,050 „
da L. 100	59,498	„ 5,949,800 „
da L. 200	27,229	„ 5,445,800 „
da L. 500	10,057	„ 5,028,500 „
da L. 1000	4,646	„ 4,646,000 „
		L. 26,021,150 „

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	
da L. 1	267,376	L. 267,376 „
da L. 2	162,571	„ 325,142 „
da L. 5	232,723	„ 1,163,615 „
da L. 10	137,323	„ 1,373,230 „
da L. 20	39,699	„ 793,980 „
	Totale	L. 29,944,493 „

Il rapporto fra il capitale L. 12,000,000 00 e la circolazione . . . L. 29,944,493 00 è di uno a 2 495

Il rapporto fra la riserva „ 16,805,870 11 { la circolazione L. 29,944,493 „ e gli altri debiti a vista „ 15,683,466 35 } „ 45,627,959 35 è di uno a 2 715

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e al anno.

	3 mesi	4 mesi
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 0/0	5 1/2
Sulle cambiali pagabili in metallo	„ „	„
Per le anticipazioni su titoli e valori	„ 5 0/0	6
Per le anticipazioni su sete	„ 5 0/0	6
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	„ „	„
Sui conti correnti passivi	„ „	„

Prezzo corrente delle azioni	L.	„
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„	„

Palermo, 18 dicembre 1875.

Visto — **IL DIRETTORE GENERALE**
A. RADICELLA.

Il Ragioniere Capo
G. Bazan.

6891

DECRETO.

La Corte d'appello di Casale,

Veduto colla presentata domanda l'atto di adozione di Berlè Mansueta per parte del cavaliere Ricotti Mansueto, capitano nei RR. carabinieri in riposo, amendue dimoranti a San Martino Siccomario;

Assunte le opportune informazioni e verificate le circostanze di cui nello articolo 215 del Codice civile;

Sentito il Pubblico Ministero in camera di Consiglio e

Veduti gli articoli 216 e 218 del Codice civile,

Dichiara che si fa luogo all'adozione di Mansueta Berlè, figlia di Carlo e di Teresa Piovano coniugi Berlè, per parte di Mansueto Ricotti; e prescrive che il presente decreto sia pubblicato ed affisso in una copia sola all'albo pretorio di ciascuno dei comuni di San Martino Siccomario, Travacò Siccomario, e Cava Manara, e venga inserito nel Giornale Ufficiale del Regno ed in quello degli annunzi giudiziari del distretto detto *L'Eco del Tanaro*.

Casale, 3 dicembre 1875.

Sottoscritti in originale:

Angelini primo presidente.
6943 Rosselli vicecanc.

SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ.

Si deduce a pubblica notizia che con scrittura 22 dicembre 1875 (registrata a Roma il 26 stesso mese al n. 17007 con lire 21 60) i signori Giuseppe ed Augusto fratelli Ponselè hanno sciolta la Società in nome collettivo tra di essi esistita sotto la Ditta G. ed A. fratelli Ponselè per importazione ed esportazione di cereali, vini, olii, ecc., per conto di terzi e d'amici, e d'ogni altro articolo, rimanendo un resto a credito di Giuseppe verso il fratello Augusto, il quale ultimo in conseguenza dichiara insussistente quanto si contiene nella diffidazione da lui fatta inserire nel numero 263 di questa Gazzetta in data 11 novembre 1875.

Roma, 27 dicembre 1875. 6967

AVVISO. 6916

Per gli effetti dell'art. 81 Reg. gen. giud. si rende noto agli aventi interesse che nel giorno 1° febbraio 1874 decesse in Bozzolo Cappellетti Luigi usciere addetto al R. tribunale civile e correzionale di quella città.

AVVISO. 6970

Avendo il signor Emilio Meyrat per motivi di salute cessato dall'ufficio che occupava presso la casa Felice Vivante e C., si previene il pubblico per ogni effetto di legge che con atto notarile in data del 23 dicembre cadente anno, rogito Pietro Fratocchi, fu debitamente revocata la procura collettiva che in data del 3 settembre 1874, rogito Bini, veniva conferita al medesimo ed al signor Icilio Forti.

Venne contemporaneamente coll'atto suddetto conferita procura al suddetto signor Icilio Forti, il quale rimase così incaricato di firmare da solo come procuratore per la Ditta Felice Vivante e C.

Feliciano dott. De Luca not. sost.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Nella causa fra la Ditta fratelli Pontecorvo, rappresentata dal procuratore Cesare Pélissier, ed il signor Giacomo Castelnuovo, per affissione, il pretore del 5° mandamento di Roma in cosa commerciale ha emanata la seguente sentenza sotto il dì 22 ottobre 1875: Condanna Giacomo Castelnuovo a favore della Ditta fratelli Pontecorvo al pagamento di lire 255 45, dovute per residuo merci, agli interessi commerciali al 6 per 100, decorrendi dalli 11 ottobre 1875, ed alle spese che liquida in lire 45 30, comprese lire 20 per scritti, oltre le ulteriori. Autorizza la provvisoria esecuzione non ostante opposizione, od appello senza cauzione.

Affissa, il 26 novembre 1875.

6960 Cesare Pélissier proc.

COMUNE DI CERIGNOLA

Avviso d'Asta.

Stante la seguita deserzione dell'asta tenuta ieri 20 del volgente mese per lo appalto del dazio consumo pel p. v. anno 1876, si fa noto al pubblico che alle ore 10 a. m. del giorno 5 detto gennaio si procederà ad un secondo incanto per l'appalto dei seguenti generi daziarii, in cui sarà deliberato, all'estinzione della candela vergine, all'ultimo e migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte. I generi d'appaltarsi sono:

Vino ed altre bevande spiritose, nonchè l'uva, per lire 52,000 - Carni lire 10,000 - Farine e riso lire 75,000 - Burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta, esclusi gli olii medicinali, nonchè l'olio minerale, sego, frutti e semi oleiferi lire 6000 - Zucchero lire 1200 - Caffè lire 800 - Neve 4000 - Sapone lire 1000 - Pesce fresco lire 6000 - Latticini lire 8000 - Totale di tutti i dazi lire 165,000. Il tutto risultante dalla tariffa daziaria pel 1876, votata e deliberata dal Consiglio nella sessione di autunno, tornata 21 settembre 1875, debitamente approvata dalla Deputazione provinciale nell'adunanza del 25 p. s. novembre, ed in base del quaderno generale d'oneri anche deliberato dallo stesso Consiglio nella tornata del 22 stesso settembre, veduto per la esecuzione dal signor prefetto in data 7 novembre, num. 1675.

Niuno potrà essere ammesso all'asta se non presenti un fideiussore solidale e non faccia anticipato deposito della somma corrispondente alla decima parte della cifra fissata per ogni singolo dazio in contante nella Tesoreria comunale, o con biglietti di rendita al portatore inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno, da ragguagliarsi al valore che segnerà il listino nel momento della stipulazione del contratto, e per quest'ultima ipotesi è facoltato l'appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, poter ritirare la prestata cauzione in contante, o biglietti di rendita, sottoponendo invece a legale iscrizione, e per la relativa somma di cauzione, i beni stabili dello stesso appaltatore o di quello che per lui si rendesse fideiussore solidale. I fondi però saranno valutati col moltiplico legale.

Le condizioni di appalto e la tariffa daziaria sono ostensibili ad ognuno nella segreteria comunale in tutti i giorni dalle ore 9 antim. alle ore 3 pom.

Le offerte in aumento saranno determinate dal presidente nell'atto dell'apertura dell'asta, che si terrà secondo le prescrizioni del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Il termine utile per presentare le offerte di aumento del ventesimo scadrà alle ore 10 ant. precise del dì 20 ripetuto gennaio 1876.

Tutte le spese di carta, registro, tassa, contratto, copia di prima edizione, dritto e quant'altro potrà occorrere, saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo, il quale dovrà nel momento dell'asta depositare presso il segretario comunale, responsabile di tale adempimento, la somma di lire millesettecento (1700), salvo conto finale, senza di che non sarebbe ammesso al concorso.

Cerignola, li 21 dicembre 1875.

Il Sindaco ff.: GATTI.

6938 *Il Segretario comunale:* L. SINISCALCHI.

INTENDENZA DI FINANZA IN VICENZA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 5, situata nel comune di Schio, frazione di Poleo, assegnata per le leve al magazzino di Schio, e del presunto reddito lordo di L. 200.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Addì 20 dicembre 1875.

6867 *L'Intendente*: PORTA.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Settimana dal 19 al 25 dicembre 1875.

6961

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti Lire	Ritiri Lire
Risparmi	379	370	104,003 58	135,134 17
Depositi diversi	33	77	125,708 28	143,302 12
Casse affiliate di 1ª cl. in conto corr.	»	»	125,000 »	»
Casse affiliate di 2ª cl. idem	»	»	5,094 07	»
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	1,838 37
Somme	.....	.....	359,805 93	280,274 66

Provincia di Siracusa

MUNICIPIO DI BISCARI

Avviso di terzo esperimento d'Asta

per taglio e dissodamento di alberi di quercia sughero del bosco comunale.

Essendo andato deserto l'incanto esperimentatosi nel giorno 15 agosto corrente anno, così questo Consiglio comunale, con l'atto del dì 8 ottobre ultimo, ribassava il prezzo della sola scorzina detta *Mamma*, portata nella perizia per lire 36,655 87, e la riduceva a metà in lire 18,327 93, e deliberava di aprirsi una nuova asta con questo ribasso. Quindi si fa noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 30 gennaio 1876 e giorni di seguito, alla presenza dell'ill.mo sig. sindaco, in questo palazzo comunale, si procederà ad un nuovo incanto per la vendita di tutta l'alberatura quercia sughero di questo bosco comunale.

All'effetto il detto bosco venne diviso in quattro lotti pel valore complessivo di lire 82,964 44 di netto del suddetto ribasso.

L'asta verrà aperta in base alla suddetta cifra, se in unico deliberamento ed unico lotto. Se invece si terrà separatamente per ciascuno dei quattro lotti, in questo caso verrà aperta in base alla cifra di ciascun lotto, cioè:

Pel 1° lotto, lire 12,653 28 — Pel 2° lotto, lire 29,881 42 — Pel 3° lotto, lire 19,996 43 — Pel 4° lotto, lire 20,433 21.

Il deliberamento avrà luogo all'ultimo migliore offerente all'estinzione di candela vergine. È stato autorizzato il sindaco ad aprire l'asta sia nell'insieme come sopra, sia pel solo legno dell'alberatura e delle radici, e sì ancora per le sole scorze Morifello, Rustico e *Mamma*. In caso di ulteriore deserzione veniva il sindaco autorizzato a ricevere offerte che venissero presentate, per le determinazioni del Consiglio suddetto.

Tutt'altri obblighi e patti giusta i capitolati d'oneri del 1° dicembre 1874, insieme alla perizia ed altri atti inerenti alla presente vendita, sono depositati nella segreteria comunale a visione di chiunque ci vuol praticare nelle ore di lavoro.

I termini utili (fatali) per l'aumento non inferiore al ventesimo sul prezzo di deliberamento sono stabiliti a giorni 20, i quali decorreranno dalla data dello stesso deliberamento, e scadranno al mezzodì del giorno in cui termina.

Dato dall'Ufficio comunale di Biscari, li 15 dicembre 1875.

D'ordine dell'Amministrazione

Visto — *Il Sindaco*: DIGERONIMO.

6936 *Il Segretario Comunale:* GIUSEPPE SALIBBA.

(3ª *pubblicazione*)

FERROVIE DELL'ALTA ITALIA

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, a tenore degli articoli 50 e 59 dello statuto della Società per le ferrovie del Monferrato, il giorno 25 gennaio 1876, alle ore 3 pomeridiane, in una delle sale del padiglione Sud-Ovest della stazione di Torino, Porta Nuova, si procederà alla seconda estrazione a sorte delle azioni privilegiate della linea Cavallermaggiore-Bra ed alla decima estrazione a sorte delle obbligazioni della linea Cavallermaggiore-Alessandria.

Le quantità da ammortizzarsi nell'anno 1876 sono di n. 19 azioni e di n. 71 obbligazioni, ed il relativo rimborso avrà luogo alla pari in valuta legale, a cominciare dal giorno 1° luglio 1876.

Milano, 23 dicembre 1875.

6928 **La Direzione Generale.**

(2ª *pubblicazione*).

BANCO SETE LOMBARDO

Sulla proposta di n° 27 azionisti rappresentanti complessivamente N. 20028 azioni vecchie pari a N. 4005 3/5 azioni nuove da L. 500 debitamente depositate, e giusta lo statuto dal § 144 del Codice di commercio, i signori azionisti del Banco Sete Lombardo sono convocati in assemblea generale straordinaria per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai suddetti 27 azionisti, del seguente tenore:

Ordine del giorno:

1° Deliberare coll'appoggio della situazione di fine d'anno se convenga o meno mettere in liquidazione la Società.

2° Nel caso affermativo, nominare i liquidatori e determinare il modo di liquidazione.

L'assemblea avrà luogo domenica giorno 23 gennaio 1876, alle ore 1 pom., nel locale della Guardia Nazionale, piazza Mercanti.

Articoli dello Statuto.

Art. 26. L'adunanza generale si compone di tutti i soci che dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino dai registri possessori almeno di cinque (5) azioni nominative, ovvero abbiano nel termine stesso depositato almeno cinque (5) azioni al portatore, sia nelle Casse della Società, sia presso quegli altri Istituti che saranno designati nell'avviso di convocazione.

Art. 27. L'azionista avente diritto di voto può farsi rappresentare alle adunanze generali da altro azionista, egualmente avente diritto di voto, mediante mandato espresso sullo stesso biglietto d'ammissione.

Art. 28. Ogni cinque (5) azioni danno diritto a un voto. Nessuno potrà avere più di dieci (10) voti, qualunque sia il numero delle azioni possedute o rappresentate.

AVVERTENZA.

Non essendosi ancora eseguito il concambio delle azioni vecchie in nuove da L. 500 si ricorda che cinque azioni vecchie formano una nuova.

Milano, li 24 dicembre 1875.

6947

BANCO DI NAPOLI

CONTABILITÀ GENERALE

SITUAZIONE del 1° al 10 del mese di Dicembre 1875

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione, L. 48,750,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio	Parziale	Subtotale	Totale
Cassa e riserva				L. 82,944,876 79
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 44,883,772 49		
	id. maggiore di 3 mesi	„ 932,753 50		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 460,875 93	„	„ 46,586,081 82
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ 308,679 90		
	Cambiali in moneta metallica	„ „		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „	„	
Anticipazioni				„ 31,572,694 65
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 7,533,071 15	
	Id. id. per conto della massa di rispetto		„ „	„ 8,687,045 54
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		„ „	
	Effetti ricevuti all'incasso		„ 1,153,974 39	
Crediti				„ 33,580,990 71
Sofferenze				„ 4,063,376 29
Depositi				„ 15,916,051 64
Partite varie				„ 15,622,815 63
			TOTALE	L. 238,973,933 07
	Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso			„ 4,739,938 17
			TOTALE GENERALE	L. 243,713,871 24

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 35,852,237 02
Massa di rispetto	„ 1,802,082 52
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di cassa	„ 115,743,428 „
Conti correnti ed altri debiti a vista (*)	„ 46,575,598 72
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 7,879,803 19
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 15,916,051 64
Partite varie	„ 13,473,045 45
TOTALE	L. 237,242,246 54
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 6,471,624 70
TOTALE GENERALE	L. 243,713,871 24

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro e argento	L. 21,520,138 43
Bronzo	45,364 36
Biglietti consorziali	„ 54,426,071 „
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	„ 6,953,303 „
TOTALE	L. 82,944,876 79

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Voce		Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L.	5
Sulle cambiali pagabili in metallo	„	„
Sulle anticipazioni di titoli o valori	„	6
Sulle anticipazioni di sete	„	„
Sulle anticipazioni di altri generi	„	4, 6
Sui conti correnti passivi	„	2, 4

Biglietti, Fedi di credito al nome del Cassiere, Boni di cassa in circolazione.

VALORE	NUMERO	SOMMA
da L. 50	331,083	L. 16,554,150 „
da L. 100	363,599	„ 36,359,900 „
da L. 500	50,647	„ 25,323,500 „
da L. 1000	18,358	„ 18,358,000 „
	TOTALE	L. 96,595,550 „

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Taglio	Numero	Somma
Da cent. 0,50	N. 487,520	L. 243,760 „
Lira 1	„ 1,508,705	„ 1,508,705 „
„ 2	„ 895	„ 1,790 „
„ 5	„ 1,754,487	„ 8,772,435 „
„ 10	„ 249,512	„ 2,495,120 „
„ 20	„ 233,047	„ 4,660,940 „
„ 250	„ 5,822	„ 1,455,500 „
	Fedi a Cassiere A/F	L. 9,628 „
		L. 115,743,428 „

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 00 e la circolazione . . . L. 115,743,428 „ è di uno a 2 37

Il rapporto fra la riserva L. 75,991,573 79 { la circolazione L. 115,743,428 „ e gli altri debiti a vista „ 46,575,598 72 } L. 162,319,026 72 è di uno a 2 13

Prezzo corrente delle azioni	L.	„
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„	„

(*) Vi sono comprese le fedi di credito in nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 30,758,550 21.

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
G. COLONNA.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. MARINO.

Il Ragioniere Generale
R. PUZZIELLO.

6921

Numero delle richieste 1427.

ATTO DI ADOZIONE.

Estratto dal suo originale esistente nella cancelleria della Corte d'appello delle Puglie in Trani.

Ai signori componenti la prima sezione della Corte d'appello delle Puglie sedente in Trani,

Il sottoscritto procuratore espone che in data 24 volgente mese di giugno i coniugi Luigi Menduni e Maria Greca Staffa dichiararono di adottare Ilarione Lotito nei sensi dell'articolo duecentodue e seguenti del Codice civile imperante, giusta il verbale ricevuto dal cancelliere di questa Corte d'appello in presenza di S. E. il commendatore 1° presidente della stessa.

Il sottoscritto, uniformandosi alle disposizioni contenute nell'articolo 214 del Codice, presenta la copia autentica di detto verbale con i correlativi documenti, e chiede che questa Corte, nel termine della legge, pronunzi di farsi luogo all'adozione sopraddetta.

E l'avrà, ecc.

Trani, 26 giugno 1875.

Firmato - Michele D'Aloja.

Il primo presidente della Corte d'appello delle Puglie in Trani,

Veduta la presente dimanda con gli atti annessi, tra cui quello di adozione,

Dispone comunicarsi al Pubblico Ministero, e commette l'analogo rapporto al consigliere cav. Fael-Dattilo, da farsi in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Dato in Trani, 28 giugno 1875

Il primo presidente - firmato - Francesco Auriti — Raffaele Bellini vicecancelliere.

Centesimi 90, quietanza n. 4834 De Feo, n. 1845 di copia e n. 493 trascrizione.

La 1ª sezione della Corte d'appello delle Puglie sedente in Trani, ramo civile,

Veduta la soprascritta domanda e gli atti correlativi,

Veduto l'atto di adozione eseguito innanzi al 1° presidente di questa Corte nel dì 24 giugno andante anno 1875 (qui registrato lo stesso giorno al numero milletrecentotto, lire sessanta),

Intesa la relazione del consigliere delegato ed il Pubblico Ministero intervenuto nella camera del consiglio, e poscia ritirato nella persona del signor procurat. generale del Re Nicola cav. Cerio, il quale ha chiesto farsi luogo all'adozione della quale si tratta,

Veduti gli articoli 215, 216 e 218 Codice civile,

Decreta:

Farsi luogo all'adozione di Ilarione Lotito dei furono Marco e Filomena Menduni, di anni diciannove, contadino, di Corato, da parte dello zio materno Luigi Menduni fu Vincenzo, di anni cinquantasei, contadino, dello stesso comune. Non potersi poi allo stato provvedere alla adozione stessa da parte di Maria Greca Staffa, di anni 50, moglie del detto Luigi Menduni.

Ordina che copia del presente decreto sia pubblicata ed affissa nella sala d'udienza di questa Corte, in quella del tribunale civile e correzionale di Trani e nell'altra della pretura di Corato, nonchè nell'albo pretorio di quest'ultimo comune, e che venga altresì inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto di questa Corte.

Fatto e provveduto in Trani addì quattordici dicembre milleottocentosettantacinque nella camera del consiglio della detta prima sezione civile della Corte di appello dai signori Luigi cav. Arlia, consigliere anziano funzionante da presidente; Ottavio cav. Pecchia; Antonio cav. Fael-Dattilo; Vincenzo cav. Grimaldi e Luigi cav. Gaeta, consiglieri.

Il consigliere funzionante da presidente - firmato - Luigi Arlia — Raffaele Bellini vicecancelliere.

Per copia conforme

Rilasciata oggi in Trani, li 18 dicembre 1875, sulla richiesta del signor Michele D'Aloja.

Il cancelliere della Corte d'appello
ISAIA LONGO.

6915

(2ª *pubblicazione*).

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE
DEL SUD DELL'AUSTRIA, DELLA LOMBARDIA, E DELL'ITALIA CENTRALE

Si reca a conoscenza dei signori portatori di obbligazioni e di azioni della Società delle Strade Ferrate del Sud dell'Austria, della Lombardia e dell'Italia Centrale il risultato dell'estrazione a sorte che ebbe luogo nella seduta pubblica tenutasi a Vienna il giorno 18 dicembre 1875.

Elenco delle Obbligazioni ed Azioni estratte.

Serie di Obbligazioni rimborsabili il 2 gennaio 1876.

	Serie A.		
21,201	al	21,300	100
32,311	»	32,359	49
37,201	»	37,300	100
69,601	»	69,700	100
135,101	»	135,200	100
140,001	»	140,100	100
			549
	Serie C.		
101	al	200	100
14,348	»	14,400	53
			153
	Serie O.		
64,201	al	64,282	82
91,501	»	91,600	100
112,301	»	112,400	100
114,301	»	114,400	100
135,401	»	135,500	100
159,801	»	159,900	100
			582
	Serie K.		
50,801	al	50,809	9
54,401	»	54,500	100
57,601	»	57,700	100
71,701	»	71,800	100
111,201	»	111,300	100
114,001	»	114,100	100
118,601	»	118,700	100
204,501	»	204,600	100
239,701	»	239,800	100
291,901	»	292,000	100
			909
	Serie H.		
3,001	al	3,100	100
11,501	»	11,600	100
40,701	»	40,800	100
47,101	»	47,200	100
99,401	»	99,500	100
145,481	»	145,489	9
153,601	»	153,700	100
190,901	»	191,000	100
203,001	»	203,100	100
285,801	»	285,900	100
			909
	Serie I.		
301,201	al	301,300	100
324,201	»	324,300	100
339,501	»	339,600	100
359,201	»	359,300	100
409,401	»	409,500	100
414,601	»	414,700	100
427,001	»	427,100	100
432,301	»	432,400	100
511,701	»	511,800	100
528,601	»	528,700	100
626,601	»	626,700	100
684,401	»	684,500	100
692,261	»	692,272	12
			1212
	Serie D.		
703,301	al	703,400	100
748,501	»	748,600	100
751,101	»	751,200	100
783,001	»	783,100	100
810,801	»	810,900	100
917,601	»	917,700	100
		A riportarsi	600

		Riporto	600
966,101	»	966,200	100
979,001	»	979,100	100
981,301	»	981,400	100
1,016,781	»	1,016,792	12
1,018,201	»	1,018,300	100
1,076,901	»	1,077,000	100
1,091,401	»	1,091,500	100
			1212
	Serie S.		
1,145,701	al	1,145,800	100
1,172,901	»	1,173,000	100
1,200,201	»	1,200,300	100
1,209,601	»	1,209,700	100
1,221,801	»	1,221,900	100
1,257,001	»	1,257,100	100
1,294,781	»	1,294,792	12
1,295,901	»	1,296,000	100
1,409,001	»	1,409,100	100
1,424,901	»	1,425,000	100
1,466,301	»	1,466,400	100
1,490,501	»	1,490,600	100
1,492,401	»	1,492,500	100
			1212
	Serie T.		
1,549,981	al	1,549,991	11
1,559,401	»	1,559,500	100
1,571,501	»	1,571,600	100
1,565,001	»	1,565,100	100
1,584,301	»	1,584,400	100
1,642,701	»	1,642,800	100
1,645,101	»	1,645,200	100
			611
	Serie P.		
2,801	al	2,900	100
6,601	»	6,700	100
57,801	»	57,900	100
83,151	»	83,162	12
92,501	»	92,600	100
102,801	»	102,900	100
163,301	»	163,400	100
			612
	Serie Z.		
1,763,601	al	1,763,700	100
1,764,001	»	1,764,100	100
1,815,301	»	1,815,400	100
1,820,310	»	1,820,400	91
1,872,101	»	1,872,200	100
1,968,801	»	1,968,900	100
			591
	Serie V.		
2,805,701	al	2,805,800	100
2,811,605	»	2,811,700	96
2,830,701	»	2,830,800	100
2,929,101	»	2,929,200	100
			396
	Serie F.		
2,978,205	al	2,978,300	96
3,047,401	»	3 047,500	100
3,048,401	»	3,048,500	100
3,094,401	»	3,094,500	100
			396
	Serie M.		
3,221,303	al	3,221,400	98
3,243,101	»	3,243,200	100
			198

Serie di Obbligazioni rimborsabili il 1° aprile 1876.

Serie X.

2,062,201	al	2,062,300	100
2,141,901	»	2,142,000	100
2,185,001	»	2,185,100	100
2,221,801	»	2,221,900	100
2,222,301	»	2,222,400	100
2,319,101	»	2,319,200	100
2,403,001	»	2,403,100	100
2,440,701	»	2,440,800	100
		Da riportarsi	800

		Riporto	800
2,463,701	al	2,463,800	100
2,501,401	»	2,501,500	100
2,506,401	»	2,506,500	100
2,602,901	»	2,603,000	100
2,648,901	»	2,649,000	100
2,649,321	»	2,649,400	80
2,705,201	»	2,705,300	100
			1480

Azioni rimborsabili il 1° maggio 1876.

12,416	al	12,500	85
295,301	»	295,400	100
371,301	»	371,400	100
567,701	»	567,800	100
			385

Il rimborso delle obbligazioni estratte avrà luogo in ragione di lire 500 cadauna in valuta metallica, a cominciare dal giorno 2 gennaio 1876, per quelle appartenenti alle serie **A, C, O, K, H, I, D, S, T, P, Z, V, F, M**, ed a partire dal giorno 1° aprile 1876 per quelle appartenenti alla serie **X**.

Il rimborso delle azioni estratte avrà luogo a cominciare dal 1° maggio 1876, pure in ragione di lire 500 cadauna in valuta metallica.

Il rimborso delle obbligazioni e delle azioni sarà eseguito mediante il ritiro del titolo originale munito di tutti gli stacchi non scaduti.

Sulle obbligazioni cessa ogni decorrenza di interesse dalla data nominale del rimborso.

Per le azioni in un col rimborso sarà consegnato al portatore un certificato interinale di godimento.

I pagamenti avranno luogo:

A Milano, esclusivamente presso la Cassa della Società (corso Magenta, palazzo già Litta, n. 24);

A Roma, presso la Banca Good, Padoa e Comp. (via in Aquiro, n. 109);

A Torino, presso la Banca di Torino.

E nelle seguenti stazioni:

Acqui, Alessandria, Arona, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia (Agenzia di città), Carrara, Casale, Chiavari, Chivasso, Codogno, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze (Agenzia di città), Genova P. P., Genova (Agenzia di città), Ivrea, Lodi, Lucca, Mantova, Modena, Novara, Novi, Padova, Parma, Pavia, Pescia, Piacenza, Pinerolo, Pisa (Centrale), Pistoia, Prato, Reggio, Rovigo, Savigliano, Savona, Spezia, Tortona, Treviso, Udine, Valenza, Venezia, Venezia (Agenzia di città), Vercelli, Verona P. V., Vicenza, Viareggio, Voghera e Voltri.

Milano, li 22 dicembre 1875.

6956 — La Direzione Generale.

Provincia di Roma — Circondario di Frosinone

COMUNE DI FUMONE

Avviso d'Asta.

Si deduce a pubblica notizia che alle ore 10 antim. del giorno 13 gennaio prossimo, avanti al sindaco, nella sala di questo municipio, col metodo della candela vergine, e sotto la stretta osservanza delle disposizioni del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, si procederà agli esperimenti d'asta per aggiudicare la vendita del taglio di n. 4905 piante di cerro nel bosco comunale Monte di Lago pel prezzo di lire 8000, pagabili dal deliberatario in due rate eguali, la prima nel mese di marzo prossimo venturo e nel marzo 1877 l'altra.

Ogni oblatore per essere ammesso alla licitazione dovrà depositare nelle mani di chi presiede all'asta lire 200 per le spese che potranno occorrere.

L'aggiudicazione sarà fatta osservati gli obblighi, patti e condizioni contenuti nel decreto di concessione e nel capitolato speciale, visibili a chiunque voglia consultarli nella segreteria di questo comune in tutte le ore d'ufficio.

Il termine utile per presentare le offerte di aumento, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà col mezzodì del giorno 28 gennaio.

Non presentandosi offerte di aumento l'asta s'intenderà definitivamente aggiudicata al deliberatario del primo esperimento.

Le spese tutte per l'asta e conseguenti atti contrattuali saranno ad esclusivo carico del deliberatario.

Fumone, addì 28 dicembre 1875.

6971 — *Il Sindaco ff.*: SEBASTIANO LUCIA.

PROVINCIA DI BARI — COMUNE DI TERLIZZI

Essendo stata presentata l'offerta di aumento del ventesimo per l'appalto del dazio sulle farine, aggiudicato il giorno 23 corrente per lire 69,010, si avverte il pubblico che nel giorno 2 del prossimo gennaio si riapriranno gli incanti per detto appalto sul prezzo migliorato di L. 72,460 50 in questa sala comunale, innanzi al sindaco.

Ciascuna offerta non sarà inferiore alle lire 50.

Gli offerenti dovranno eseguire il deposito di L. 4450 50, e presentare le garanzie tutte prescritte dalle condizioni ostensibili in questa segreteria.

Terlizzi, 28 dicembre 1875.

6965 — *Il Segretario Comunale:* FIDI.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

47ª SETTIMANA — Dal 19 al 25 novembre 1875. 6807

PROSPETTO DEI PRODOTTI col parallelo dell'anno precedente

RETE ADRIATICA E TIRRENA.

ANNI	DETTAGLIO PER CATEGORIA						Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE		
	Prodotti della Settimana.							
1874	182,545 85	4,402 37	48,325 57	126,526 24	2,534 10	364,334 13	1,386 00	262 87
1875	205,600 18	9,922 86	41,863 42	153,523 05	2,162 35	413,071 86	1,446 00	285 67
Differenze 1875	+ 23,054 33	+ 5,520 49	— 6,462 15	+ 26,996 81	— 371 75	+ 48,737 73	+ 60 00	+ 22 80
	Dal 1° Gennaio.							
1874	9,494,215 78	345,021 60	1,958,159 65	7,341,928 09	102,842 87	19,242 167 99	1,386 00	13,883 24
1875	9,586,978 95	336,984 53	2,036,323 50	6,981,402 17	100,962 35	19,042,651 50	1,427 84	13,336 68
Differenze 1875	+ 92,763 17	— 8,037 07	+ 78,163 85	— 360,525 92	— 1,880 52	— 199,516 49	+ 41 84	— 546 56

RETE CALABRO-SICULA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
	Prodotti della Settimana.							
1874	47,102 31	1,305 64	5,763 39	24,566 92	2,688 40	81,426 66	737 00	110 48
1875	60,922 61	1,419 70	6,717 34	49,682 21	1,615 78	120,357 64	913 00	131 83
Differenze 1875	+ 13,820 30	+ 114 06	+ 953 95	+ 25,115 29	— 1,072 62	+ 38,930 98	+ 176 00	+ 21 35
	Dal 1° Gennaio.							
1874	2,054,192 76	49,139 93	282,655 08	1,404,182 14	98,955 65	3,889,125 56	677 90	5,737 02
1875	2,507,592 46	56,044 81	334,663 83	1,759,885 65	64,833 72	4,723,020 47	800 05	5,903 41
Differenze 1875	+ 453,399 70	+ 6,904 88	+ 52,008 75	+ 355,703 51	— 34,121 93	+ 833,894 91	+ 122 15	+ 166 39

6919 PROVVEDIMENTO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Messina, su ricorso dei signori Francesco Vincenzo e Pietro Amodeo fratelli, coniugi Giuseppe Vadalà Romano e Raffaela Amodeo, coniugi Domenico Manganaro e Vincenza Amodeo, coniugi Gennaro Cuomo e Paolina Amodeo, coniugi Luigi Cuomo e Marietta Amodeo ed Alfonso Cuomo, negozianti da Messina, nelle rispettive qualità e rappresentanze, sotto il dì 2 dicembre spirante anno 1875 ha emesso il seguente provvedimento:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio ed uniformemente alla scritta requisitoria del Pubblico Ministero,

Dispone che il certificato di rendita in lire mille annue sul Debito Pubblico del Regno d'Italia rilasciato in Palermo a 5 agosto 1870, col numero di registro di posizione 217:4 e con i numeri 48525|395035, intestato alla ditta commerciale Francesco Amodeo in Messina con godimento dal 1° luglio 1870, venisse tramutato ai signori Gennaro Alfonso e Luigi Cuomo del fu Raffaele, negozianti da Messina, sempre collo stesso vincolo riportato nello stesso certificato per garanzia del Banco di Sicilia e per le ragioni nel vincolo stesso accennate.

Esaurite che saranno le pratiche di massima il certificato con la novella intestazione sarà rilasciato al procuratore legale signor Paolo Cacopardo per consegnarlo agli intestatari signori Cuomo.

CAMBIAMENTO DI COGNOME.

Antonio Esposito fu Francesco, domiciliato in Montrone, dimandava nell'or decorso ottobre al Re, per mezzo del Ministro di Grazia e Giustizia, il cambiamento del proprio cognome Esposito in quello di *Milanese*, per sè e per sei suoi figli, cioè: Vito Trifone, Vito Giovanni, Rocca Maria, Maria Cosma, Filippo e Filomena Esposito. Il Ministro suddetto con ministeriale del 14 novembre ultimo scorso autorizzava esso Antonio Esposito a far eseguire la pubblicazione della dimanda anzidetta, giusta l'art. 123 del R. decreto 15 novembre 1865.

Chiunque abbia interesse a fare opposizioni alla suddetta dimanda, potrà nel termine di quattro mesi dal giorno di questa pubblicazione presentarle a chi di dritto.

Montrone, li 13 dicembre 1875.

6944 ANTONIO ESPOSITO.

SOCIETÀ ANONIMA UMBRO-SABINA DELLE MINIERE
residente in Perugia

AVVISO.

È convocata un'adunanza generale degli azionisti pel giorno 16 gennaio 1876, alle ore 10 ant., per deliberare sui seguenti oggetti:

1° Relazione del Consiglio di amministrazione in merito alla vendita del podere V. Valperino, ed annessa miniera.

2° Provvedimenti da prendersi per l'ulteriore andamento della Società, o per la liquidazione della medesima.

Si avverte che qualora per mancanza di numero legale non si potesse nel predetto giorno prendere alcuna deliberazione, l'adunanza resta convocata pel giorno 23 gennaio predetto, alle ore 10 antimeridiane, rammentando che in seconda chiamata sono valide le deliberazioni con qualunque numero di intervenuti.

Perugia, 27 decembre 1875.

6962 LA DIREZIONE.

MUNICIPIO DI SARZANA

Si fa noto che alle ore 12 meridiane del giorno 3 gennaio prossimo venturo avrà luogo in questo palazzo municipale l'asta per l'appalto dei dazi di consumo di questo comune pel quinquennio 1876-80, sotto l'osservanza del regolamento, tariffe e capitolato d'appalto visibili in questa segreteria in tutte le ore d'uffizio.

L'asta sarà aperta sulla somma di lire 86,000 annue.

Sarzana, 28 dicembre 1875.

6972 *Il Vicesegretario Comunale:* CLAUDIO BERNUCCI.

AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Avviso per miglioria.

Nell'incanto tenuto addì 20 dicembre 1875 nell'ufficio del Registro di Altamura è stato deliberato l'affitto dello stabile denominato Masseria Lagocupo, posto nel comune di Altamura, per l'offerto prezzo di lire ottomila trecentosessantacinque (L. 8365).

Si fa noto pertanto che il termine utile per presentare l'offerta di aumento non minore del ventesimo sull'indicato prezzo di deliberamento andrà a scadere alle ore 3 pom. del giorno 5 gennaio 1876, e che l'offerta medesima sarà ricevuta dall'ufficio suddetto insieme alla prova dell'eseguito deposito del decimo della somma offerta per garanzia della medesima.

Altamura, addì 21 dicembre 1875.

6968 *Il Ricevitore:* PUVELAND.

MUNICIPIO DI NOICATTARO

Essendo oggi avvenuta l'aggiudicazione dell'appalto per l'affitto forni e tassa sul pane per il prezzo di lire 16,100, si avverte il pubblico che il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte di aumento del ventesimo sul prezzo della surriferita aggiudicazione scade alle ore dodici meridiane del 1° gennaio prossimo.

Restano ferme tutte le condizioni del secondo avviso d'asta, e le offerte di aumento dovranno essere accompagnate dal prescritto deposito.

Noicattaro, 27 dicembre 1875.

6966 *Il Sindaco:* G. DERISO.

CAMERANO NATALE *Gerente.* | ROMA — Tip. EREDI BOTTA.